



## Fatti di causa

1. Il Tribunale di Modena dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalla società ██████████ in data 13.9.2022 a ██████████ per superamento del periodo di comporto e condannava la società a corrispondere, per il periodo dal licenziamento al deposito della sentenza, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in virtù dell'opzione sostitutiva della reintegra esercitata in corso di causa dalla lavoratrice, dichiarava altresì risolto il rapporto di lavoro alla data di comunicazione di avvenuto deposito della sentenza, e condannava il datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente 15 mensilità, determinate come sopra, a titolo di indennità sostitutiva della reintegra; condannava la società alla refusione delle spese di lite.

2. La Corte d'Appello di Bologna, per quanto qui ancora rileva, confermava la predetta sentenza, salvo che in punto spese di lite, che compensava per il doppio grado.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società con un unico motivo; resiste la lavoratrice con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale con un unico motivo, cui resiste la società con controricorso al ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; in esito all'odierna camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.

## Ragioni della decisione

1. Parte ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2,



comma 2, d.lgs. n. 23/2015 e dell'art. 1218 c.c.; assume che la Corte territoriale, pur avendo accertato un comportamento soggettivamente incolpevole da parte della società, la avrebbe erroneamente condannata al risarcimento del danno in misura superiore a quella minima stabilita dalla richiamata norma, disattendendo, così, i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Il ricorso principale non è fondato.

3. La peculiarità della vicenda in esame risiede nella circostanza di fatto che il mancato superamento del periodo di comports è stato accertato in relazione alla detrazione di periodo di assenza dal lavoro da ricondurre a infortunio sul lavoro, ma a seguito di accoglimento, in data successiva al licenziamento, di ricorso in opposizione all'INAIL.

4. La Corte territoriale ha fatto applicazione dell'art. 2 d. lgs. n. 23/2015, che stabilisce (comma 1) che, con la pronuncia dichiarativa di nullità del licenziamento perché discriminatorio o riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge (v. Corte Cost. n. 22/2024), il giudice *"ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto"*, e che (comma 2), in tali casi, *"il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ... Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo*



*periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.*

5. La società sostiene, anche sulla scorta di giurisprudenza di legittimità sviluppatasi nella vigenza dell'art. 18 legge n. 300/1970, che l'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, solo limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, mentre nel caso di specie sarebbe applicabile l'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

6. Tale tesi (riduzione del danno da licenziamento nullo a 5 mensilità o comunque in misura inferiore a quella riconosciuta) non è condivisibile.

7. Va, in primo luogo, ricordato che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comportamento fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. (Cass. S.U. n. 12568/2018).

8. In secondo luogo, rileva il Collegio che, nel sistema delineato dall'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, le conseguenze della nullità del licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., erano disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinviava al comma 4 del medesimo art. 18 (Cass. n. 27334/2022). La riconduzione alla categoria della nullità non era impedita dalla collocazione di detta violazione fra quelle a regime reintegratorio attenuato ex



art. 18, comma 7, St. lav. (novellato dalla legge n. 92/2012), perché, anche in presenza del medesimo vizio di nullità, il legislatore può graduare diversamente il rimedio ripristinatorio (Cass. n. 15604/2024); fermo restando che il licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo ed improduttivo di effetti, stante il fondamento garantistico (la conservazione del posto di lavoro) della previsione di cui all'art. 2110 c.c.

9. Sulla base di tali premesse, ribadito (così confermando in questo senso l'impostazione della sentenza impugnata) che il dato soggettivo non si presenta in termini di dolo o colpa, ma riguarda la sola imputazione cosciente e volontaria del licenziamento, la prospettazione di parte ricorrente non è sostenibile sulla base del dato letterale della normativa applicabile (art. 2 d. lgs. 23/2015), che non prevede più l'attenuazione della tutela reintegratoria e risarcitoria in caso di licenziamento nullo, ma quella piena per tutto il periodo dal licenziamento, con l'unico limite (qui non rilevante in concreto) dell'*aliunde perceptum*.

10. Parte ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché 111, comma 6, Cost. per avere la Corte di merito integralmente compensato tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio, nonostante l'accoglimento totale della propria domanda.

11. Il ricorso incidentale è inammissibile.

12. Il sindacato di questa Corte sulle spese di lite dei gradi di merito è limitato al controllo del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa e del fatto



che le spese liquidate non fuoriescano dai limiti minimi e massimi della tariffa professionale, profili qui insussistenti (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019, n. 23782/2025, n. 33642/2025).

13. Dal compendio motivazionale si evince che la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della statuizione finale sulle spese del merito (p. 18) la *"complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il comportamento improntato a buona fede oggettivamente riscontrabile tenuto dalla società odierna appellante nell'ambito della vicenda per cui è causa e la non trascurabile disponibilità conciliativa della stessa manifestata nel corso del giudizio, complessivamente considerati"* come integranti le *"gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018"*.

14. Si tratta di argomenti non arbitrari né illogici, e che dunque non si pongono in violazione dell'art. 92 c.p.c. *ratione temporis* applicabile, e chiaramente esplicitati (non con formula stereotipata o di mero stile). Pertanto, in difetto di motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (cfr. Cass. n. 17816/2019, n. 24529/2024), nel caso concreto il potere discrezionale del giudice di compensare le spese di lite risulta esercitato nei limiti di legge (cfr. anche Cass. n. 24502/2017, n. 10685/2019, n. 21400/2021, n. 16526/2024, n. 9860/2025), e non è utilmente censurabile in sede di legittimità.

15. In ragione della misura della reciproca soccombenza rapportata al diverso valore delle domande oggetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale, la società



ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione in favore di controparte di metà delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate per l'intero come da dispositivo, con compensazione tra le parti del residuo.

16. Al rigetto dell'impugnazione principale e alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale consegue per entrambe le parti il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di metà delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, compensando il residuo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte controricorrente e ricorrente incidentale a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2026.

La Presidente

dott.ssa Margherita Maria Leone

